

STATUTO

**SKP PUGLIA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESAGNE BR VIA GRAMSCI 33

Numero REA: BR - 141230

Codice fiscale: 02368780744

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-02-2013 - Statuto completo	2
--	---

	PATTI SOCIALI	
	ART. 1 - DENOMINAZIONE ** E'costituita la Società a responsa-	
	bilità limitata denominata "SKP PUGLIA S.r.l."	
	ART. 2 - SEDE ** La Società ha sede in Mesagne (BR).	
	L'Organo amministrativo potrà istituire e sopprimere sedi se-	
	condarie, agenzie, punti vendita, rappresentanze, filiali,	
	uffici e depositi altrove ed anche all'estero, così come	
	potrà trasferire la sede sociale in qualsiasi indirizzo dello	
	stesso Comune sopra indicato.	
	Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la	
	società, è quello ultimo risultante dal Registro delle Impre-	
	se.	
	ART. 3 - DURATA ** La durata della Società è fissata fino al	
	trentuno dicembre duemilasessanta e potrà essere prorogata o	
	anticipatamente sciolta con le modalità di legge.	
	ART. 4 - OGGETTO ** La Società ha per oggetto le seguenti at-	
	tività:	
	- gestione di un istituto di informazioni e investigazioni	
	private ai sensi dell'art. 134 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773	
	e successive modificazioni (T.U. delle leggi di pubblica si-	
	curezza);	
	- realizzazione, assistenza, organizzazione e progettazione	
	dei servizi relativi a tutti i problemi di sicurezza privata	
	e della tutela del patrimonio con particolare riguardo ai se-	
	guenti campi: la prestazione di servizi di presidio, quali	

	tutori del sito che possono dare l'allarme, di portierato e/o	
	reception, di assistenza e cortesia alla clientela, di guar-	
	diania, di recapito plichi o corrispondenza contenenti docu-	
	menti, di custodia di immobili ai sensi dell'art. 62 del T.U.	
	delle leggi di pubblica sicurezza, di insacchettamento, di	
	controllo carico e scarico merci;	
	- tutti i tipi di vigilanza privata, custodia e sicurezza in	
	genere, diurna e notturna, fissi e mobili, delle proprietà	
	mobiliari e immobiliari, armata e non;	
	- vigilanza viaggiante, scorta e trasporti effettuati da ter-	
	zi e trasporti di valori per conto terzi, armata e non;	
	- assistenza e sorveglianza funzionali a locali, merci, beni	
	mobili e immobili in genere, apparecchiature, macchinari, im-	
	pianti, armata e non;	
	- porta e scorta valori, cose e ogni altro bene, con mezzi	
	propri o per conto terzi, armata e non;	
	- gestione, organizzazione, installazione di impianti di te-	
	leallarme mediante sistemi di televigilanza, via cavo, via	
	radio e via satellite.	
	Le predette attività saranno esercitate con le modalità e nei	
	limiti di legge in materia;	
	- erogazione di servizi di formazione professionale per il	
	settore pubblico e privato, individuazione e formazione del	
	personale proprio e di terzi;	
	- agenzia di affari ai sensi dell'art. 115 del T.U. delle	

	leggi di pubblica sicurezza per la ricerca e l'individuazione	
	di aziende di vigilanza privata e investigazioni per lo svol-	
	gimento di servizi nel campo della vigilanza, del trasporto	
	valori e delle investigazioni, per conto terzi;	
	- prestazione di servizi relativa a tutti i tipi di vigilanza	
	privata diurna e notturna, di custodia e sicurezza in genere,	
	di trasporto valori, di centrale di allarme, di teleallarme,	
	di antitaccheggio, di controllo scontrini, vigilanza viag-	
	giante o di scorta a trasporti effettuati da terzi;	
	- gestione di laboratori scientifici per indagini penali e	
	non;	
	- autotrasporto di cose per conto terzi ausiliario alle atti-	
	vità di cui sopra;	
	- fabbricazione, lavorazione, progettazione, con l'espressa	
	esclusione di ogni attività riservata a iscritti ordini, al-	
	bi, collegi e ruoli professionali, nonché trasformazione,	
	produzione, montaggio, installazione, manutenzione, assisten-	
	za, riparazione, confezionamento, imballaggio, immagazzinag-	
	gio, conservazione, distribuzione, import/export, noleggio,	
	commercio e vendita all'ingrosso e/o al dettaglio in tutte le	
	forme, compresa la vendita per corrispondenza, di materiale	
	relativo all'attività di installazione di impianti elettrici,	
	elettronici, sistemi informativi e impianti di sorveglianza,	
	la vendita porta a porta e il commercio elettronico di pro-	
	dotti utili per le attività sopra citate.	

	La società potrà inoltre:	
	a) realizzare servizi pubblicitari, effettuare ricerche di	
	mercato, gestire le strategie della comunicazione e del mar-	
	keting per la promozione e la produzione dell'immagine anche	
	attraverso l'organizzazione, previa regolare autorizzazione o	
	licenza rilasciata dallo Stato o dagli Enti competenti ove	
	richiesta, di giochi, lotterie, concorsi a premio, manifesta-	
	zioni fieristiche, attività editoriali in senso lato, radio-	
	foniche, televisive, cinematografiche e satellitari, promuo-	
	vere, organizzare e allestire mostre, fiere, mercati e altre	
	manifestazioni promozionali;	
	b) esercitare l'attività di autonoleggio, manutenzione e ge-	
	stione di autoveicoli, compreso anche il servizio di noleggio	
	auto con conducente;	
	c) prestare servizi di elaborazione di dati contabili, tenuta	
	della contabilità per la società e per i terzi;	
	La società potrà fruire di tutte le agevolazioni e provviden-	
	ze, anche di carattere fiscale, previste da tutte le leggi,	
	regionali, nazionali e comunitarie, ivi compresi piani di	
	sviluppo industriali e regionali.	
	La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali,	
	mobiliari ed immobiliari, che siano pertinenti ed utili a fa-	
	vorire il raggiungimento dell'oggetto sociale e che non siano	
	vietate dalla legge 197/1991, nonchè ogni altra attività in-	
	dustriale e finanziaria connessa all'oggetto sociale ed inte-	

	sa alla realizzazione dei suoi propositi; la società, sempre	
	ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, potrà assume-	
	re interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in al-	
	tre imprese, società, ditte e consorzi la cui attività sia a-	
	naloga, affine o connessa con la propria, ma sempre che non	
	ne risulti modificato l'oggetto sociale.	
	Le attività finanziarie non potranno mai costituire oggetto	
	principale della società, nè essere svolte nei confronti del	
	pubblico.	
	La società inoltre potrà partecipare a consorzi, Associazioni	
	Temporanee di Imprese e partecipare a gare d'appalto per	
	l'aggiudicazione di gare da parte di enti pubblici e privati.	
	Per il perseguimento delle proprie finalità la società potrà	
	contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di	
	finanziamento con Istituti di Credito, con Banche, con So-	
	cietà e privati, concedendo tutte le opportune garanzie mobi-	
	liari ed immobiliari, reali o personali, ivi inclusa la pre-	
	stazione di fideiussioni, anche a favore di terzi.	
	ART. 5 - CAPITALE SOCIALE - QUOTE DI PARTECIPAZIONE ** Il ca-	
	pitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola	
	zero zero) ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi di	
	legge.	
	La Società può operare l'acquisizione di fondi con obbligo di	
	rimborso, presso soci da parte di soggetti che detengano una	
	partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale	

	sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato. I fidi sa-	
	ranno infruttiferi di interessi.	
	ART. 6 - CIRCOLAZIONE DELLE QUOTE ** Le quote di participa-	
	zione sociale sono liberamente trasferibili per causa di mor-	
	te. Le quote e i diritti di opzione ad esse relativi sono li-	
	beramente cedibili per atto tra vivi a favore dei discenden-	
	ti, degli ascendenti o del coniuge.	
	Qualora un socio intenda cedere a persone diverse da quelle	
	sopra indicate la propria quota di partecipazione o i propri	
	diritti di opzione, è riservato agli altri soci il diritto di	
	prelazione in proporzione alla quota da ciascun socio posse-	
	duta.	
	Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato a mezzo di	
	lettera raccomandata A.R. indirizzata all'organo amministra-	
	tivo e al cedente e recapitata ad essi entro il termine pe-	
	rentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'offerta di	
	vendita, che il cedente avrà dovuto inviare all'organo ammi-	
	nistrativo e a tutti gli altri soci a mezzo lettera raccoman-	
	data A.R. specificando quanto posto in vendita, il suo prez-	
	zo, le condizioni di vendita e il nome dell'eventuale acqui-	
	rente.	
	I soci che eserciteranno il diritto di prelazione, purchè ne	
	facciano contestuale richiesta, avranno diritto di prelazione	
	anche sull'acquisto di ciò su cui non sia stata esercitata la	
	prelazione di altri soci.	

	Qualora nei termini sopra indicati non sia stato esercitato	
	il diritto di prelazione su tutto quanto posto in vendita, il	
	cedente potrà entro il tempo massimo di due mesi dalla sca-	
	denza del termine per l'esercizio di prelazione alienare	
	quanto posto in vendita alle stesse condizioni di vendita,	
	dandone valida prova su richiesta degli altri soci.	
	La società non può acquistare o sottoscrivere quote di parte-	
	cipazione al proprio capitale, nè accettare quote in garan-	
	zia, nonchè dare prestiti o garanzie a chiunque per l'acqui-	
	sto o la sottoscrizione delle proprie quote sociali.	
	In caso di aumento oneroso del capitale sociale i soci, salvo	
	i casi di esclusione di cui all'art. 2441 c.c., avranno di-	
	ritto di opzione sulle nuove quote di partecipazione in pro-	
	porzione alla quota posseduta da ciascuno di essi, da eserci-	
	tarsi entro 30 giorni a decorrere dalla data della delibera-	
	zione avente ad oggetto l'aumento di capitale.	
	Coloro che esercitano il diritto di opzione, purchè ne fac-	
	ciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nel-	
	la sottoscrizione delle quote rimaste inoptate.	
	Qualora l'aumento del capitale sociale deliberato dall'assem-	
	blea risultasse, al termine del periodo fissato, in tutto o	
	in parte non sottoscritto per il mancato esercizio del dirit-	
	to di opzione da parte dei soci, l'Organo Amministrativo,	
	salvo contraria deliberazione dell'assemblea che ne ha deli-	
	berato l'aumento, è facoltizzato a ricorrere al collocamento	

	delle quote sociali presso terzi, allo scopo di dare esecu-	
	zione all'aumento del capitale sociale deliberato.	
	In ogni caso il socio che sia in possesso dei requisiti pro-	
	fessionali previsti dalla legge per esercitare le attività di	
	cui all'oggetto sociale non potrà cedere la propria quota di	
	partecipazione se non ad altro individuo avente gli stessi	
	requisiti professionali del socio cedente.	
	ART. 7 - RECESSO ** Hanno diritto di recedere i soci che non	
	hanno consentito all'approvazione delle decisioni riguardanti:	
	- il cambiamento dell'oggetto della società;	
	- la trasformazione, la fusione e la scissione della società;	
	- la revoca dello stato di liquidazione;	
	- il trasferimento della sede della società all'estero;	
	- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste per	
	autonomia contrattuale;	
	- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale	
	modifica dell'oggetto della società o una rilevante modifica-	
	zione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468,	
	comma 4 del c.c.;	
	- l'aumento di capitale mediante offerta di quote di nuova e-	
	missione a terzi.	
	Il diritto di recesso spetta ai soci in tutti gli altri casi	
	previsti dalla legge o dal presente atto.	
	Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione al-	
	l'Organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata A.R.,	

	che dovrà essere inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nel	
	registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel	
	libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legit-	
	tima, con l'indicazione delle generalità e del domicilio del	
	recedente. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da	
	una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta	
	giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comuni-	
	cazione è pervenuta alla sede sociale; esso non può essere e-	
	sercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se entro	
	novanta giorni dall'esercizio del recesso la società revoca	
	la delibera che lo legittima o se è deliberato lo scioglimen-	
	to della società.	
	ART. 8 - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI ** Nell'ipotesi in	
	cui si verifichi la cessazione del rapporto sociale limitata-	
	mente ad un socio (recesso, eventuale esclusione del socio)	
	le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione	
	del patrimonio sociale, che verrà determinato dall'Organo am-	
	ministrativo, sentito l'eventuale organo di controllo, tenen-	
	do conto del valore di mercato riferito al giorno in cui ha	
	efficacia il recesso o si è verificata o decisa l'eventuale	
	esclusione. Il rimborso deve avvenire entro sei mesi dall'e-	
	vento dal quale consegue il diritto a liquidazione. Il rim-	
	borso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri so-	
	ci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di	

	un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora	
	ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve	
	disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale in	
	misura corrispondente. La possibilità di ridurre il capitale	
	è preclusa nel caso di esclusione del socio ove prevista.	
	ART. 8 BIS - UNICO SOCIO ** Quando l'intera partecipazione	
	appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico so-	
	cio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti	
	previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c.	
	Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci,	
	gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazio-	
	ne per l'iscrizione nel registro delle imprese.	
	L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere	
	alla pubblicità prevista nei commi precedenti.	
	Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riporta-	
	te, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e	
	devono indicare la data di tale iscrizione.	
	ART. 9 - DECISIONI DEI SOCI ** I soci decidono sulle materie	
	riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente at-	
	to, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o	
	tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale so-	
	ciale sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	A) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	B) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	

	amministrativo;	
	C) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sinda-	
	cale o del revisore;	
	D) le modificazioni dei patti sociali;	
	E) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	F) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	ART. 10 - DIRITTO DI VOTO ** Hanno diritto di voto i soci ri-	
	sultanti dal Registro delle Imprese alla data dell'adunanza.	
	Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua par-	
	tecipazione. Il socio moroso non può partecipare alle deci-	
	sioni dei soci.	
	ART. 11 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER I-	
	SCRITTO ** Salvo quanto infra previsto in materia di assem-	
	blea, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante	
	consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per	
	iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisi-	
	zione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a	
	particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il	
	diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata ade-	
	guata informazione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di	
	un unico documento o di più documenti che contengano il mede-	

	simo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappre-	
	sentino la maggioranza del capitale sociale. Il procedimento	
	deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel di-	
	verso termine che stabilirà il testo della decisione.	
	Le decisioni dei soci adottate devono essere trascritte sen-	
	za indugio nel libro delle decisioni dei soci.	
	ART 12 - ASSEMBLEA ** Nel caso in cui le decisioni abbiano	
	ad oggetto le materie indicate nel precedente art. 9, lettere	
	D), E) ed F), nonchè in tutti gli altri casi espressamente	
	previsti dalla legge o dal presente atto, oppure quando lo	
	richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che	
	rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le deci-	
	sioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo	
	amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Ita-	
	lia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o	
	di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal col-	
	legio sindacale, se nominato, o anche da un socio. Le Assem-	
	blee sono convocate mediante lettera raccomandata o con qual-	
	siasi altro mezzo ritenuto idoneo ad assicurare la prova del-	
	l'avvenuto ricevimento, da inviare al domicilio dei soci al-	
	meno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o se	
	spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima	
	di quello fissato per l'adunanza o mediante avviso recapitato	
	direttamente a ciascun socio, regolarmente firmato per rice-	

	vuta, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del-	
	la riunione e l'elenco delle materie da trattare. Lo stesso	
	avviso indicherà il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza	
	in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.	
	Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate co-	
	me innanzi, quando sia presente o rappresentato l'intero ca-	
	pitale sociale e gli Amministratori e i sindaci, ove nomina-	
	ti, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla	
	trattazione degli argomenti. Se gli amministratori o i sinda-	
	ci, quando nominati, non partecipano personalmente all'assem-	
	blea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da	
	conservare agli atti della società nella quale dichiarano di	
	essere informati della riunione, di essere a conoscenza di	
	tutti gli argomenti oggetto di discussione e di non opporsi	
	alla trattazione degli stessi.	
	ART. 13 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA ** L'assemblea è presie-	
	duta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio	
	di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di ammi-	
	nistrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel	
	caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o	
	congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi,	
	l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli inter-	
	venuti.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la legitti-	

	mazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento del-	
	l'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle vota-	
	zioni.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio	
	e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle qua-	
	li deve essere dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione se nominato che provvederanno alla	
	formazione e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accer-	
	tare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-	
	lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-	
	dio e video collegati a cura della società, nei quali gli in-	
	tervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il	
	segretario, se nominato.	

	In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la	
	riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.	
	ART. 14 - DELEGHE ** Ogni socio che abbia diritto di interve-	
	nire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto	
	non socio per delega scritta, che deve essere conservata dal-	
	la società. Nella delega deve essere specificato il nome del	
	rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limi-	
	ti di subdelega.	
	Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha ef-	
	fetto anche per la seconda convocazione.	
	E'ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indi-	
	pendentemente dal loro ordine del giorno.	
	ART. 15 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA ** Le deliberazioni dell'as-	
	semblea devono constare da verbale sottoscritto dal presiden-	
	te e dal segretario, se nominato, o dal notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappre-	
	sentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il	
	risultato delle votazioni e deve consentire, anche per alle-	
	gato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dis-	
	senzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accerta-	
	menti fatti dal presidente.	
	Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci,	
	le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubbli-	

	co, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle	
	decisioni dei soci.	
	ART. 16 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI ** L'assemblea è	
	regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che	
	rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera	
	a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente art.	
	9, lettere D), E) ed F), è comunque richiesto il voto favore-	
	vole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capi-	
	tale sociale.	
	Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione	
	scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le	
	decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rap-	
	presentino la maggioranza del capitale sociale.	
	Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti	
	ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c.,	
	è necessario il consenso di tutti i soci.	
	Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del	
	presente atto che, per particolari decisioni, richiedono di-	
	verse specifiche maggioranze.	
	Nei casi in cui per legge o in virtù del presente atto il di-	
	ritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in	
	caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica	
	l'art. 2368, comma 3, c.c.	
	ART. 17 - AMMINISTRATORI ** La società può essere amministra-	
	ta, alternativamente, su decisione dei soci in sede della no-	

	mina:	
	- da un amministratore unico;	
	- da un consiglio di amministrazione composto da due o più	
	membri, secondo il numero determinato dai soci al momento	
	della nomina;	
	- da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiun-	
	ti, secondo determinazione dei soci.	
	Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna in-	
	dicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di	
	amministrazione, si intende costituito un consiglio di ammi-	
	nistrazione.	
	Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico,	
	oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di	
	amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiunta-	
	mente l'amministrazione.	
	Gli amministratori possono essere anche non soci.	
	ART. 18 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE ** Gli am-	
	ministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o	
	per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo	
	è stato ricostituito.	
	Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso del-	
	l'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli	

	altri provvedono a sostituirli e gli amministratori così no-	
	minati restano in carica sino alla prossima assemblea.	
	Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per	
	qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso	
	di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di nu-	
	mero dispari, si applicano gli articoli 2385 e 2386 c.c.	
	Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiun-	
	ti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche	
	un solo amministratore decadono tuttigli amministratori. Gli	
	altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre	
	alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo ammini-	
	strativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni	
	di ordinaria amministrazione.	
	ART. 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ** Qualora non vi	
	abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consi-	
	glio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presiden-	
	te.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto	
	previsto al successivo articolo 19 bis sono adottate mediante	
	consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espres-	
	so per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del	
	consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari	
	vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il di-	
	ritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti	

	gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di	
	un unico documento ovvero di più documenti che contengano il	
	medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli	
	amministratori.	
	Il procedimento deve concludersi entro sette giorni dal suo	
	inizio o nel diverso termine indicato nel testo della deci-	
	sione.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	La relativa documentazione è conservata dalla società.	
	ART. 19 BIS - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ** In	
	caso di richiesta della maggioranza degli amministratori e	
	nei casi previsti dalla legge, il consiglio di amministrazio-	
	ne deve deliberare in adunanza collegiale.	
	In questo caso il presidente convoca il consiglio di ammini-	
	strazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori	
	e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguata-	
	mente informati sulle materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati,	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avve-	

	nuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in	
	caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono	
	fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè	
	l'ordine del giorno.	
	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altro-	
	ve, purchè in Italia, o nel territorio di un altro stato mem-	
	bro dell'Unione Europea.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svol-	
	gere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle se-	
	guenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, se nominato, che provvederanno al-	
	la formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritene-	
	re svolta la riunione in detto luogo;	
	b. che sia consentito al presidente della riunione di accer-	
	tare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	della riunione, constatare e proclamare i risultati della vo-	
	tazione;	
	c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-	
	zazione;	
	d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	

	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la	
	presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in cari-	
	ca; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta	
	dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta	
	si intende respinta.	
	ART. 20 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO ** L'organo ammi-	
	nistrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria am-	
	ministrazione.	
	L'organo amministrativo potrà, quindi, acquistare, permutare	
	ed alienare beni mobili ed immobili; effettuare pagamenti e	
	riceverli rilasciandone quietanza; rinunciare ad ipoteche le-	
	gali; contrarre mutui passivi e finanziamenti in genere con	
	privati, Istituti di Credito, Banche ed Enti di qualsiasi	
	specie che esercitano il Credito ordinario, fondiario, agra-	
	rio ed industriale, consentendo iscrizioni, riduzioni e can-	
	cellazioni di ipoteche, privilegi e trascrizioni sia presso	
	l'Ufficio del Territorio che presso la competente Cancelleria	
	del Tribunale; compiere qualsiasi operazione presso il Debito	
	Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro	
	Ufficio pubblico o privato ed in particolare presso Banche,	
	con prelevamento - anche allo scoperto - con esonero per tut-	

	ti i detti Enti, Banche e Uffici da ogni responsabilità; no-	
	minare procuratori ad lites.	
	L'Organo Amministrativo potrà infine richiedere i benefici e	
	le provvidenze previsti dalla Normativa Comunitaria Europea,	
	da quella nazionale, nonchè dalla normativa a favore del Mez-	
	zogiorno e da quelle Regionali e potrà espletare tutte le	
	formalità necessarie per il conseguimento degli stessi.	
	Con precisazione che l'elenco che precede è solo esemplifica-	
	tivo e non tassativo, essendo conferiti, come si è detto, al-	
	l'Organo Amministrativo tutti i poteri di ordinaria e straor-	
	dinaria amministrazione senza limitazione alcuna, di modo che	
	da nessuno e per qualsiasi causa si possa mai opporre difetto	
	o imprecisione di poteri.	
	L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione	
	provvederanno alla nomina di un direttore tecnico, dei dipen-	
	denti o dei collaboratori direttamente impiegati nella so-	
	cietà nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche,	
	nonchè di controllo con l'indicazione di specifiche competen-	
	ze e responsabilità.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai	
	poteri degli amministratori.	
	Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo	
	può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato e-	
	secutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad u-	
	no o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo	

	caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo,	
	quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.	
	Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due mem-	
	bri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la	
	eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, en-	
	trambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono	
	entro trenta giorni sottoporre alla decisione dei soci la no-	
	mina di un nuovo organo amministrativo.	
	Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della	
	nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti	
	agli stessi sia congiuntamente che disgiuntamente, ovvero al-	
	cuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in	
	via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qual-	
	siasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle moda-	
	lità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri	
	si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente	
	tra loro.	
	Possono essere nominati direttori, institori o procuratori	
	per il compimento di determinati atti o categorie di atti,	
	determinandone i poteri.	
	L'organo amministrativo ha facoltà di emettere delega per o-	
	perazioni bancarie e per la gestione di conti correnti banca-	
	ri.	
	Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più	
	amministratori, in caso di opposizione di un amministratore	

	all'operazione che un altro intende compiere, competenti a	
	decidere sull'opposizione sono i soci.	
	ART. 21 - RAPPRESENTANZA ** La rappresentanza della società	
	spetta all'amministratore unico, al presidente del Consiglio	
	di amministrazione o al Vice Presidente, in caso di sua as-	
	senza o impedimento, ed ai singoli consiglieri delegati, se	
	nominati.	
	Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza	
	della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiunta-	
	mente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede	
	di nomina i poteri di amministrazione. La rappresentanza del-	
	la società spetta anche ai direttori, agli institori e ai	
	procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto	
	di nomina.	
	ART. 22 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI ** Agli amministrato-	
	ri spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del	
	loro ufficio.	
	I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'in-	
	dennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso propor-	
	zionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare u-	
	n'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'ac-	
	cantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità	
	stabilite con decisione dei soci.	
	In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri	
	delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di ammi-	

	nistrazione al momento della nomina.	
	ART. 23 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI **	
	Quando i soci ne ravvisino l' opportunità possono nominare un	
	organo di controllo o un revisore. La nomina dell' organo di	
	controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti	
	dalla legge.	
	L' organo di controllo è composto, alternativamente, su deci-	
	sione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da	
	un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.	
	Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocrac-	
	tico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per	
	le società per azioni. L' organo di controllo o il revisore	
	devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i po-	
	teri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale pre-	
	viste per le S.p.A.	
	La revisione legale dei conti della società viene esercitata,	
	a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di	
	legge, da un revisore legale o da una società di revisione	
	legale iscritti nell' apposito registro, ovvero dall' organo	
	di controllo ove consentito dalla legge.	
	Le riunioni dell' organo di controllo in composizione colle-	
	giale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione,	
	nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio	
	di amministrazione.	
	ART. 24 - BILANCIO E UTILI ** Gli esercizi sociali si chiudo-	

	no il 31 dicembre di ogni anno.	
	Gli utili netti risultanti dal bilancio, da approvarsi entro	
	120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio socia-	
	le, o entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le	
	condizioni di cui all' art. 2364 c.c., dedotto almeno il 5%	
	(cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che	
	questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno	
	ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipa-	
	zione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei	
	soci.	
	ART. 25 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE ** La società si scio-	
	glie per le cause previste dalla legge.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge nel termine di sessanta giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrati-	
	vo, nominerà uno o più liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-	
	mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento	
	del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore.	
	Firmato:	